

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00315/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 315 del 2025, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Raffaele Ambrogi, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Augusto De
Matteis, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi, 9;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Giovanili e il
Servizio Civile Universale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia,
domiciliataria *ex lege* in Perugia, via degli Uffici, 14;

Azienda Usl Umbria n. 2, in persona del Direttore Generale *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Rampini, con domicilio eletto presso il
suo studio in Perugia, piazza Piccinino n. 9;

Azienda Usl Umbria 1, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda Ospedaliera Santa
Maria di Terni, non costituite in giudizio;

nei confronti

Sara Bellucci, Eleonora Salustri, Marco Alicata, Lolita Sciarrini, Fabio Muzzi, Alessia Aristei, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della Delibera n. 1059 del 4.6.2025, con la quale il Direttore Generale f.f. dell'Azienda USL Umbria 2, a conclusione del concorso pubblico per titoli ed esami indetto con delibere n. 1993 del 27.11.2023 e n. 119 del 28.12.2023 per la copertura a tempo indeterminato di n. 38 posti di Operatore Tecnico Specializzato Videoterminalista, indetto in forma congiunta dalle Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Umbria, ha approvato la graduatoria di merito e disposto l'assunzione dei vincitori, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati e depositati da Raffaele Ambrogio l'11 dicembre 2025:

della Delibera n. 857 dell'8.12.2025, con la quale, a conclusione del concorso pubblico oggetto di odierna impugnativa il Direttore Generale dell'Azienda USL Umbria 2 ha approvato la nuova graduatoria di merito formata all'esito del riesame avviato dopo il ricevimento dell'istanza prot. 135927 dell'11.6.2025, della nuova graduatoria di merito approvata, appunto, con la delibera direttoriale n. 857/2025, insieme a tutti gli allegati, tra cui, salvo altri, il documento istruttorio e, se diversa da questo, la proposta di delibera di cui all'atto n. 2262 del 4.12.2025, allo stato ignota; di tutti gli atti in cui si è articolato il procedimento di riesame, inclusi, salvo altri, le note prot. n. 160115 dell'11.7.2025 e prot. n. 162872 del 15.7.2025 ed il verbale prot. n. 166790 del 21.7.2025 relativo alla seduta tenuta dalla Commissione Esaminatrice il 14.7.2025; se già adottati e nei soli limiti in cui ledono gli interessi del ricorrente, dei provvedimenti (di estremi e contenuto ignoti), con cui, a seguito della riformulazione della graduatoria di merito, le Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Umbria hanno disposto l'assunzione dei vincitori.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati e depositati da Raffaele Ambrogi il 21 gennaio 2026:

della Delibera n. 75 del 20.1.2026, con la quale, scorrendo la graduatoria approvata a conclusione del concorso pubblico gravato il Direttore Generale dell'Azienda USL Umbria 2 ha disposto l'assunzione, in aggiunta ai n. 38 vincitori, anche dei n. 3 candidati che occupano le posizioni 38, 39 e 40.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Azienda Usl Umbria n. 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il Sig. Ambrogi Raffaele ha impugnato, previa sospensiva, la delibera n. 1059 del 4 giugno 2025, con la quale il Direttore Generale dell'Usl Umbria 2 ha approvato la graduatoria del concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 38 posti di Operatore Tecnico Specializzato Videoterminalista, indetto in forma congiunta dalle Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Umbria, nella parte in cui al ricorrente non è stata applicata la riserva prevista dall'Allegato A, avviso di riapertura termini prot. 90451 del 22 aprile 2024, in favore dei soggetti che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito;
- il ricorrente, in ragione della mancata applicazione di tale riserva si è piazzato in graduatoria in posizione non utile, e segnatamente al numero 56, a fronte di soli 38 posti disponibili;
- con ordinanza cautelare n. 80 del 5 settembre 2025 questo Tribunale ha disposto la notificazione del ricorso introduttivo per pubblici proclami ai soggetti collocati in graduatoria dal numero 38 al n. 55;

Rilevato che:

- *medio tempore* il Direttore Generale dell'Azienda USL Umbria 2 con Delibera n. 857 dell'8 dicembre 2025 ha approvato la nuova graduatoria di merito del concorso in oggetto, formata all'esito del riesame avviato dopo il ricevimento dell'istanza prot. 135927 dell'11 giugno 2025, nella quale il ricorrente risulta retrocesso dalla posizione 56 alla 59, e conseguentemente surclassato da ulteriori candidati;
 - il medesimo Direttore Generale ha successivamente approvato la delibera n. 75 del 20 gennaio 2026, con la quale, scorrendo la graduatoria approvata a conclusione del concorso pubblico gravato, è stata disposta l'assunzione, in aggiunta ai n. 38 vincitori, anche dei n. 3 candidati che occupano le posizioni 38, 39 e 40;
 - i predetti atti sono stati impugnati dal ricorrente con due successivi atti di motivi aggiunti, notificati e depositati rispettivamente l'11 dicembre 2025 e il 21 gennaio 2026;
 - è ora necessario evocare in giudizio anche i soggetti che, per effetto degli atti da ultimo gravati, si sono piazzati nelle posizioni da 56 a 58, in quanto attualmente in graduatoria in posizione anteriore al ricorrente, potrebbero venire pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso in ipotesi di scorrimento della graduatoria;
 - quindi i due nuovi atti di motivi aggiunti devono essere notificati ai soggetti da individuarsi nei nominativi collocati in graduatoria dal numero 38 al n. 58, mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., in osservanza del principio di economia dei mezzi processuali;
- Ritenuto, per quanto esposto, di autorizzare il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e dell'art. 49, comma 3, cod. proc. amm., con le medesime modalità già fissate con l'ordinanza n. 80 del 5 settembre 2025, e segnatamente:
- entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, parte ricorrente consegnerà all'ASL Umbria 2 i seguenti documenti:
 - a) copia informatica della presente ordinanza;
 - b) copia informatica del primo e del secondo atto di motivi aggiunti;

c) file contenente l'elenco dei controinteressati, individuati nei soggetti posizionati in graduatoria dal numero 38 al numero 58 nel documento "copia Deliberazione del Direttore Generale n. 0000857 dell'8/12/2025 con allegati" (doc. 52 della produzione di parte ricorrente); tale elenco dovrà contenere, in testa, la dicitura *"Elenco dei controinteressati nel ricorso avverso la delibera n. 1059 del 4.6.2025, ed atti successivi"*;

- entro i successivi 20 (venti) giorni, Asl Umbria 2 provvederà alla pubblicazione dei documenti sopra indicati sul sito internet aziendale www.uslumbria2.it (di cui all'art. 3 del bando di concorso prot. 22125 del 26.01.2024); nella medesima schermata ove sono già accessibili gli atti pubblicati a seguito della precedente ordinanza, nella quale deve essere indicato:

(I) che l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria;

(II) il nome della parte ricorrente;

(III) gli estremi del ricorso, dei motivi aggiunti e dei provvedimenti rispettivamente impugnati;

(IV) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, individuata con data e numero di provvedimento;

(V) che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale e dell'anno nei campi presenti nella pagina raggiungibile tramite il percorso "TAR" > "TAR Umbria" > "Ricorsi";

- Usl Umbria 2 dovrà, inoltre, curare che sulla home page del citato sito venga inserito un collegamento denominato "Notifica per pubblici proclami del ricorso avverso la delibera n. 1059 del 4.6.2025, con la quale il Direttore Generale f.f. dell'Azienda intimata, ha approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico indetto con delibere n. 1993 del 27.11.2023 e n. 119 del 28.12.2023 per la copertura a tempo indeterminato di n. 38 posti di Operatore Tecnico Specializzato Videoterminalista" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono

pubblicati i documenti e le indicazioni di cui sopra;

- Usl Umbria 2 dovrà provvedere affinché i documenti e le indicazioni di cui sopra non siano rimossi sino alla pubblicazione della sentenza definitiva;

- Usl Umbria 2 dovrà rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito citato, nei modi indicati, dei documenti e delle indicazioni di cui sopra.

Ritenuto di dover, altresì, ordinare all'Azienda Usl Umbria 1, all'Azienda Ospedaliera di Perugia e all'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni di provvedere – nel termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla notifica della presente ordinanza – alla pubblicazione sui rispettivi siti aziendali di un avviso contenente le seguenti indicazioni:

a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;

b) il numero di registro generale del procedimento giurisdizionale;

c) il nominativo della parte ricorrente;

d) gli estremi dei provvedimenti impugnati;

e) che i nominativi dei controinteressati, il testo integrale del ricorso e l'ulteriore documentazione sono consultabili sul sito internet www.uslumbria2.it;

Entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione secondo le modalità sopra indicate, il ricorrente depositerà telematicamente l'attestazione, rilasciata dall'Azienda Usl Umbria 2, dell'eseguita notificazione per pubblici proclami;

Ritenuto, infine, di dover fissare per la discussione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 luglio 2026 e che ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese debba essere riservata alla sentenza definitiva;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) ordina che si provveda all'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Fissa per la discussione del merito del ricorso l'udienza del 21 luglio 2026.

Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese è riservata alla sentenza definitiva.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Pierfrancesco Ungari, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Elena Daniele, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Elena Daniele

IL PRESIDENTE

Pierfrancesco Ungari

IL SEGRETARIO